Legge regionale 16 gennaio 2002 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.

Art. 88

(Requisiti per l'esercizio di attività ricettiva)(4)(10)

1. Ai fini dell'esercizio di struttura ricettiva turistica il titolare e il suo rappresentante, nonché il gestore qualora il titolare dell'attività sia una persona giuridica, devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 21, comma 1, L. R. 7/2007

2 Comma 1 ter aggiunto da art. 21, comma 1, L. R. 7/2007

3 Comma 1 sostituito da art. 66, comma 1, L. R. 4/2013

4 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 73, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

5 Comma 01 aggiunto da art. 73, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016

6 Comma 1 bis abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

7 Comma 1 ter abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

8 Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 1, comma 1, L. R. 14/2017

9 Lettera b ter) del comma 1 aggiunta da art. 1, comma 1, L. R. 14/2017

10 Articolo sostituito da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 6/2019